



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE N. 189
DEL 10.12.2019**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: COMODATO D'USO DI UN APPARTAMENTO DI VIA TICINO N.4 DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PER SITUAZIONI DI DISAGIO E A RISCHIO SOCIALE. RINNOVO ACCORDO ANNI 2019-2020.

L'anno *duemiladiciannove*, addì *dieci* del mese di *dicembre* alle ore **17,10** nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SPONGHINI Fabio	Sindaco	X	
2	BAGNATI Matteo	Assessore - Vicesindaco	-	X
3	BOVIO Chiara	Assessore	X	
4	BOVIO Damiano	Assessore	-	X
5	MIGLIO Claudia	Assessore	X	
		Totale	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale* Dott. Francesco LELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. SPONGHINI Fabio nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 189 del 10.12.2019

OGGETTO: COMODATO D'USO DI UN APPARTAMENTO DI VIA TICINO N.4 DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA PER SITUAZIONI DI DISAGIO E A RISCHIO SOCIALE.
RINNOVO ACCORDO ANNI 2019-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è in essere dal 2005 un contratto di comodato d'uso tra il Comune di Bellinzago Novarese e il Consorzio Intercomunale C.I.S.AS con sede a Castelletto Sopra Ticino, con scadenza al 31.12.2018, che disciplina la messa a disposizione, da parte del Comune, di appartamenti situati nello stabile di via Ticino 4, per le diversificate esigenze al fine di fronteggiare fragilità e forme di disagio.

VISTA l'esigenza palesata dal Consorzio di rinnovare il comodato d'uso al fine di continuare ad intraprendere azioni e costruire risposte nel lavoro socio-educativo, secondo progetti personalizzati.

PRESO ATTO che, ragionevolmente, può essere mantenuta una stretta collaborazione fra l'Amministrazione e l'ente strumentale C.I.S.AS. al fine di lavorare insieme per un benessere sempre più ampio e condiviso per la collettività e i singoli suoi appartenenti.

VISTA la bozza di contratto di comodato d'uso come predisposta in accordo con il CISAS e composta da n. 9 articoli come da allegato A).

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla sua approvazione.

VISTI gli artt.48-49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta, nonché il parere del Responsabile dell'Ufficio Finanze in ordine alla regolarità contabile.

CON votazione palese unanime.

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, la bozza di contratto di comodato d'uso di un appartamento comunale situato in via Ticino 4, 1° piano i cui dati catastali sono i seguenti:

- foglio 16 – mappale 326 – subalterno 10,

come predisposta dall'Ufficio Servizi alla Persona in accordo con il C.I.S.AS., composta da n.9 articoli e allegata alla presente deliberazione sotto la lett. A).

2) di dare atto che la riassegnazione dell'appartamento al C.I.S.AS. avrà decorrenza dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020.

3) di incaricare il Responsabile del Servizio a dare pratica attuazione alla presente deliberazione.

4) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

ALLEGATO A)

CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER APPARTAMENTO SITUATO IN VIA TICINO 4, 1° piano (foglio 16-mappale 326 subalterno 10) da destinare ad ATTIVITA' di accoglienza per situazioni di disagio e a rischio sociale.

Durata biennale a partire dal 01.01.2019 e fino al 31.12.2020.

TRA

Comune di Bellinzago Novarese (C.F. 00190090035) con sede in via Matteotti 34, nella figura del Sindaco Fabio Sponghini, quale legale rappresentante

E

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali, con sede in via Caduti per la Libertà, 136 Castelletto Sopra Ticino, (C.F. 94050080038) nella figura di.....

PREMESSO CHE

ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e L.R. n. 1/2004 attuativa).

Gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali sono tenuti, ai sensi dell'art. 22 della citata legge, fra le numerose attribuzioni, a garantire:

- Un servizio di intervento sociale-consulenza-supporto per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- Inserimenti in Strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali tali da comprometterne l'autosufficienza;
- Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
- A prevedere misure di contrasto della povertà, di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento all'autonomia ed alla gestione delle incombenze routinarie fino al raggiungimento del maggiore livello possibile di benessere.

Al fine di dare risposte alle esigenze espresse dall'art. 22 della L.328/2000, tra i due Enti proponenti,

SI CONVIENE E STIPULA

1. Il Comune di Bellinzago Novarese nell'ambito degli alloggi di proprietà situati nello stabile di Via Ticino 4, mette a disposizione del Consorzio C.I.S.AS. con sede a Castelletto Sopra Ticino un appartamento composto da 2 locali più servizi situato al primo piano dello stabile, per dare risposte secondo quanto previsto dalla normativa di accoglienza diurna ed attività laboratoriali a favore di soggetti anche minori che si trovano in situazioni di particolare fragilità e a rischio sociale con affiancamento professionale secondo progettualità mirate a seguito della presa in carico del C.I.S.AS.

L'esigenza viene espressa con comunicazione del 03.11.2015 n. 3318 dal Direttore del Consorzio al fine di poter rinnovare la messa a disposizione dei locali afferenti all'appartamento

individuato. Nell'appartamento si potranno svolgere iniziative appositamente pensate ed attivate per le numerose fragilità così come dichiarato. Per tutto ciò che attiene le regole per l'inserimento e la gestione degli ospiti si rimanda al Servizio Socio Assistenziale che applicherà le stesse modalità attuate negli altri appartamenti presso i Comuni aderenti al C.I.S.A.S.

2. I cittadini che potranno usufruire di tale risorsa, dovranno essere residenti in uno degli 11 Comuni del C.I.S.A.S.. Gli ospiti, nel periodo di permanenza nell'appartamento, saranno affiancati da operatori appositamente designati allo scopo prefisso.

3. Il Comune di Bellinzago mette a disposizione detto immobile idoneo all'uso, completo di fissi ed infissi, di impianti di illuminazione e riscaldamento, di impianti idrici ed igienici a norma con le vigenti normative.

4. Il C.I.S.A.S. riconosce a titolo di rimborso forfettario annuale la cifra di € 1.975,00 da trasferirsi al Comune di Bellinzago; tale cifra è da ritenersi comprensiva delle spese per le utenze (gas, acqua, luce, rifiuti ecc.) al cui pagamento provvederà il Comune di Bellinzago direttamente. Il rimborso verrà saldato in un'unica rata entro il termine dell'uso annuale, ed eventualmente adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT per ulteriori periodi concordati fra le parti.

5. Sono a carico del Comune di Bellinzago Nov.se le spese relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile, mentre sono a carico del C.I.S.A.S. tutte le spese inerenti le attività di accoglienza svolte all'interno dell'immobile, comprese le spese inerenti il materiale per le pulizie dei locali ed il materiale di consumo vario.

6. E' facoltà del Comune di Bellinzago Nov.se visitare lo stabile ogni qualvolta lo ritenga opportuno, previo preavviso telefonico al C.I.S.A.S..

7. Il C.I.S.A.S., secondo il progetto di utilizzo temporaneo dello "spazio appartamento", si impegna a garantire il rispetto del regolamento di utilizzo dello spazio interno ed esterno, e a sollecitare/predisporre progetti individualizzati per garantire processi di autonomia degli afferenti.

8. Il Comune di Bellinzago Nov.se mette a disposizione del C.I.S.A.S. l'appartamento di cui al presente atto per la durata di due anni a partire dal 1° gennaio 2019, con eventuale proroga da concordare fra le parti.

9. Qualora una delle due parti ritenesse di dover sciogliere anticipatamente il presente accordo, dovrà darne comunicazione scritta con almeno 60 giorni di preavviso o comunque per il tempo necessario a restituire i locali nello stato iniziale di locazione in comodato.

Bellinzago Novarese ...

Castelletto Sopra Ticino.....

Per il Comune di Bellinzago Novarese

Per il C.I.S.A.S.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. SPONGHINI Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesco LELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il giorno **16.12.2019** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D.Lgs.

Dalla residenza municipale, **16.12.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesco LELLA
